

RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: ULTERIORI INDICAZIONI INPS

Con i messaggi 20/07/20, n. 2871 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 22 luglio 2020) e 09/09/20, n. 3274 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 dell'11 settembre 2020), l'INPS ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei seguenti decreti-legge: 1) 02/03/2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24/04/20, n. 27), 2) 17/03/2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27); 3) 08/04/2020, n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5/06/2020, n. 40); 4) 19/05/2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77).

In particolare, il termine per la ripresa dei versamenti sospesi è stato prorogato dalle previsioni degli articoli 126 e 127 del citato d.l. n. 34/2020, e successive modificazioni, alla data del 16 settembre 2020. Tali disposizioni avevano previsto, in particolare, il versamento dell'importo sospeso in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Successivamente, l'art. 97 del d.l. 14/08/2020, n. 104 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 del 4 settembre 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43 del 16 ottobre 2020), ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell'adempimento:

- per il 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- la restante somma, pari al rimanente 50% del dovuto, può essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

In merito alla presentazione dell'istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui al menzionato art. 97, con il messaggio INPS n. 3331 del 14 settembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39 del 18 settembre 2020) è stato prorogato il termine di presentazione (dal 16 settembre 2020, originariamente previsto) al 30 settembre 2020, ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.

In relazione a tale differimento, da considerare come termine ultimo entro il quale presentare l'istanza sopra citata, con il messaggio 23/10/20, n. 3882, oltre a confermare che *“non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”*, l'INPS ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni - che integrano quelle contenute nel messaggio n. 3274/2020 - relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:

- entro il 30 ottobre 2020, devono essere versate le prime due rate;
- entro il 31 dicembre 2020, il 50% dell'importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare

della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Con successivo messaggio l'INPS fornirà invece indicazioni per il pagamento del rimanente 50% dei contributi sospesi, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

GESTIONE AZIENDE CON DIPENDENTI E GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione Separata INPS valgono altresì le seguenti indicazioni:

- *«le denunce di variazione, volte a modificare le denunce mensili prive dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio (quindi, entro il 22/11/2020, N.d.R.) con l'indicazione dei suddetti codici;*
- *nel caso in cui non si intenda usufruire delle modalità di restituzione nei termini illustrati nel presente messaggio, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l'indicazione degli importi sospesi e, pertanto, senza l'indicazione dei codici di sospensione; le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l'unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l'attributo "elimina" della sezione stessa.»*

AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA AGRICOLA

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata l'istanza per la sospensione dei contributi di cui al messaggio INPS n. 3882/2020 «deve essere presentata esclusivamente per l'attribuzione del codice 7Q - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art 62, comma 2". Si ricorda che l'istanza di sospensione è disponibile nelle "Domande telematiche" del Cassetto previdenziale Aziende agricole e che il codice 7H - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5" e il codice 7L - "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020" sono stati attribuiti a livello centrale.»

Si precisa, infine, che *«la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.»*

(*) Art. 97 del d.l. n. 104/2020**Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.